

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON IL SOGGETTO ACCREDITATO PER LA GESTIONE IN RINNOVO DI ACCREDITAMENTO DEFINITIVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

TRA

COMUNE DI FERRARA (Piazza Municipio n. 2 - Codice Fiscale e partita IVA n. 00297110389) quale Soggetto Istituzionalmente Competente, nella persona della Dott.ssa Alessandra Genesini ----- domiciliata per la carica in Corso Giovecca n.203, Ferrara, Dirigente del Settore Servizi alla Persona del Comune di Ferrara la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dello stesso Comune C.F. e P. IVA 00297110389, che rappresenta ai sensi degli Atti del Sindaco del Comune di Ferrara PG n. 142933 del 28.12.2020 nonché in ottemperanza alla vigente Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni tecniche, amministrative e gestionali relative al Piano per la salute e il benessere sociale, al governo integrato delle politiche socio sanitarie e alla gestione del FRNA del Distretto Centro Nord sottoscritta tra i Comuni di Ferrara, Masi Torello, Voghiera, Unione dei Comuni "Terre e Fiumi" (Comuni di Copparo, Berra e Ro ORA RIVA DEL PO, Tresigallo e Formignana ORA TRESIGNANA) il Comune di Jolanda di Savoia e l'Azienda U.S.L. di Ferrara, approvata con atto del Consiglio Comunale in data 25/06/2012 con PG n.40344 ed in particolare l'art. 12 che, ai sensi della DGR 514/2009 (punto 3 dell'allegato 1), individua il Comune di Ferrara – Comune capofila - quale soggetto istituzionale competente alla concessione dell'accreditamento e demanda al Dirigente del Servizio Salute e Politiche Socio Sanitarie di tale Comune (ora Settore Servizi alla Persona) il rilascio delle concessioni di accreditamento;

E

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FERRARA, Dott. Marco Sandri domiciliato per la carica in Ferrara – Via Cassoli n. 30 in qualità di Direttore del Distretto Centro Nord il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda USL di Ferrara con sede legale in Ferrara, via Cassoli n. 30, C.F e P.IVA 01295960387 in forza della delibera n. 228 del 13/12/2018 del Direttore generale dell'Azienda USL di Ferrara ad oggetto: "AGGIORNAMENTO DELLA DELIBERA N. 96 DEL 21.06.2016 AD OGGETTO "APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI

SEPARAZIONE TRA FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO - AMMINISTRATIVO E FUNZIONI DI ATTUAZIONE E GESTIONE NELL'ORDINAMENTO DELL' AZIENDA USL DI FERRARA, AI SENSI DELL'ART. 4 D.LGS 30 MARZO 2001 N. 165 E S.M.I."

E

COMUNE DI VOGHIERA, con sede in Voghiera – V.le B. Buozzi n. 12/b – C.F. 00289060386, rappresentato dal Prof. Paolo Lupini nato a Portomaggiore (Fe) il 01/09/1957 e domiciliato presso la sede Municipale del Comune di Voghiera, il quale interviene ed agisce nella sua veste di Sindaco;

E

COMUNE DI MASI TORELLO, con sede in Masi Torello – Piazza Toschi n. 3 - C.F.: 00321080384, rappresentato da Dott.ssa Seghi Nicoletta nata a Ferrara il 17/11/1961 e domiciliata per la carica in Comune di Masi Torello, la quale interviene ed agisce nella sua veste di Responsabile Area Amministrativo-Contabile a quanto infra autorizzata in forza di Decreto Sindacale di nomina a Capo-area Prot. 23 del 01/07/2019;

E

CIDAS Società Cooperativa a r.l. Sociale ONLUS, con sede in via Bologna n.389 Ferrara, codice fiscale n. 00463980383, Partita IVA 00463980383, quale Soggetto Gestore, in persona del Presidente Sig. Daniele Bertarelli nato a Jolanda di Savoia (FE) il 21/08/1958 domiciliato per la carica presso la sede sociale in via Bologna n.389 Ferrara (di seguito denominato Gestore) congiuntamente denominate “Le Parti”;

PREMESSO che le norme principali del quadro normativo entro cui si colloca il presente contratto sono le seguenti (con le loro eventuali successive modifiche ed integrazioni):

- la Deliberazione della Giunta Regionale 26.07.1999 n. 1378, “Direttiva per l’integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo sanitario a favore di anziani non autosufficienti assistiti nei servizi integrati socio sanitari di cui all’art. 20 della L.R. n. 5/94” e gli atti in essa contenuti che si intendono qui richiamati;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 30.12.1999 n. 2581, “Progetto regionale demenze: approvazione linee regionali e primi interventi attuativi. Assegnazione finanziamenti Aziende Unità sanitarie locali”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.02.2001, “Atto di indirizzo e

- coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 25.02.2002 n. 295, "Recepimento del DPCM 29.11.2001 definizione dei livelli essenziali di assistenza”;
 - la Legge Regionale 12.03.2003, n. 2, “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2068 del 18.10.2004 che ha approvato specifiche indicazioni rivolte alle Aziende Sanitarie ed ai Comuni per l’organizzazione e la qualificazione degli interventi territoriali sanitari e socio-assistenziali a favore di persone con gravissime disabilità acquisite in età adulta, dopo la conclusione del percorso ospedaliero;
 - la successiva circolare n. 21 del 09.12.2004 e con nota del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali del 26.05.2005 prot. ASS/DIR/05/20395 sono stati precisati criteri per l’attuazione della Deliberazione 2068/04 e date indicazioni sui criteri di eleggibilità;
 - la Legge Regionale 23.12.2004 n. 27, “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della Legge Regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007”;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale 09.10.2006 n. 1398 "Accordo Regionale, in attuazione dell’ACN reso esecutivo in data 23 marzo 2005, mediante intesa nella Conferenza Stato – Regioni, per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale”;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale 16.04.2007 n. 509, “Fondo regionale per la non autosufficienza – Programma per l’avvio nel 2007 e per lo sviluppo nel triennio 2007 – 2009”;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale 29.05.2007, n. 772, “Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell’elenco dei servizi per l’attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e sociosanitario. Primo provvedimento attuativo art. 38 LR 2/03 e successive modificazioni”;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale 02.07.2007 n. 1004, “Attuazione D.A.L. n. 91/2006

- e D.G.R. 1791/2006: individuazione delle azioni e dei criteri di riparto per realizzare gli obiettivi del programma finalizzato per la promozione e sviluppo degli uffici di piano”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 30.07.2007 n. 1206, “Fondo regionale non autosufficienza. Indirizzi attuativi della deliberazione G.R. 509/2007”;
 - l’art. 23 della Legge Regionale 19.02.2008, n. 4, “Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori norme di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale”;
 - la Deliberazione di Giunta Regionale 11.06.2008 n. 840, “Prime linee di indirizzo per le soluzioni residenziali dell’assistenza al domicilio per le persone con gravissima disabilità nell’ambito del FRNA e della DGR 2068/04”;
 - la Deliberazione Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna 22.05.2008 n. 175 “Piano Sociale e Sanitario 2008-2010”;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale, 20.04.2009, n. 514, “Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell’art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi socio sanitari”;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale, 21.12.2009, n. 2109, “Approvazione della composizione e delle modalità di funzionamento dell’organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per l’accreditamento, ai sensi dell’art.38 della L.R. 2/2003. Attuazione DGR 514/2009”;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale, 21.12.2009, n. 2110 “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi sociosanitari per anziani valevole per l’accreditamento transitorio”;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale, 28.03.2011, n. 390 “Accreditamento dei servizi sociosanitari: attuazione dell’art.23 della LR 4/2008 e successive modifiche ed integrazioni delle DGR 514/2009 e DGR 2110/2009”;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale, 10.12.2012, n. 1899 “Modifica DGR 514/2009: “Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell’art. 23 della L.R. 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari”;
 - DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE PROGR. N.120 DEL 12 LUGLIO 2017 Assemblea

legislativa della Regione Emilia-Romagna ad oggetto “Piano sociale e sanitario 2017-2019” (Proposta della Giunta regionale in data 15 maggio 2017, n. 643)

- la Deliberazione della Giunta Regionale, 09.12.2013 n.1828 “Seconda modifica della Dgr 514/2009. Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art.23 della l.r. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 10.03.2014, n. 292 “Adeguamento remunerazione servizi socio sanitari accreditati”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale, del 07.07.2014 n.1018 “Modifica Dgr 2109/2009: composizione e modalità di funzionamento dell'OTAP (Organismo tecnico di ambito provinciale)”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.11.2014, n.1800 “Rinvio determinazione sistema remunerazione servizi socio-sanitari accreditati: atti conseguenti”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 15.06.2015 n. 715 “Accreditamento Socio Sanitario: modificazioni e integrazioni”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 29.02.2016 n.273 “Approvazione Sistema di remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati provvisoriamente e definitivamente”;
- la Deliberazione di Giunta regionale 1429/2019;
- La deliberazione di Giunta regionale 1422/2020;
- l'art. 80 del Decreto Legislativo del 18.04.2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

RICHIAMATO:

- il Contratto di Servizio tra Associazione dei Comuni di Ferrara, Voghiera e Masi Torello, ASP “Centro Servizi alla Persona” e Azienda USL di Ferrara per la realizzazione di interventi e servizi sociali e socio-sanitari approvato dal Consiglio Comunale di Ferrara il giorno 27/03/2017 con PG n. 28294;
- la convenzione per l'esercizio associato delle funzioni tecniche, amministrative e gestionali

relative al Piano per la salute e il benessere sociale, al governo integrato delle politiche socio sanitarie e alla gestione del FRNA del Distretto Centro Nord sottoscritta tra i Comuni di Ferrara, Masi Torello, Voghiera, Unione dei Comuni “Terre e Fiumi” (Comuni di Copparo, Berra e Ro ORA RIVA DEL PO, Tresigallo e Formignana ORA TRESIGNANA) il Comune di Jolanda di Savoia e l’Azienda U.S.L. di Ferrara, approvata con atto del Consiglio Comunale in data 25/06/2012 con PG. 40344/2012 ed in particolare l’art. 12 che, ai sensi della DGR 514/2009 (punto 3 dell’allegato 1), individua il Comune di Ferrara – Comune capofila - quale soggetto istituzionale competente alla concessione dell’accreditamento e demanda al Dirigente del Servizio Salute e Politiche Socio Sanitarie di tale Comune (ora Settore Servizi alla Persona) il rilascio delle concessioni di accreditamento;

VISTA la Determinazione Dirigenziale del 30/09/2021 n. 2297-2021 recante: “RINNOVO ACCREDITAMENTO DEFINITIVO, AI SENSI DELLA D.G.R. N. 514/2009, PER IL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER L’AREA DELL’ASSOCIAZIONE “TERRE ESTENSI” (COMUNE DI FERRARA, MASI TORELLO E VOGHIERA).”

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale di “APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON IL SOGGETTO ACCREDITATO PER LA GESTIONE IN RINNOVO DI ACCREDITAMENTO DEFINITIVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER L’AREA DELL’ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE "TERRE ESTENSI" (COMUNE DI FERRARA, MASI TORELLO E VOGHIERA)

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, VISTO, RICHIAMATO, LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ART. 1 – PREMESSE, ELEZIONE DELLE SEDI E INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI OPERATIVI

1. Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. Le parti, per le comunicazioni relative al presente Contratto, eleggono il loro domicilio e individuano i referenti operativi, come segue:

- per la Committenza Comune di Ferrara, Settore Servizi alla Persona: la Dirigente del Settore Dott.ssa Alessandra Genesini C.so Giovecca, 203 Ferrara, e-mail a.genesini@comune.fe.it.

- per il Gestore: la Responsabile Settore Anziani Milena Maltoni Via Bologna, 389 Ferrara, e-mail milena.maltoni@cidas.coop.

- per la Committenza AUSL, Distretto Centro-Nord: il Direttore dell'Unità Operativa programma Anziani Dipartimento Cure Primarie Dott. Franco Romagnoni C.so Giovecca, 203 Ferrara, e-mail f.romagnoni@ausl.fe.it;

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

1. Il presente Contratto regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione del servizio di assistenza domiciliare e lavanderia, e servizio educativo territoriale rivolte a persone non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti di vario grado, disabili gravi o persone a rischio di non autosufficienza, con bisogni assistenziali di diversa intensità assistibili a domicilio, residenti nei Comuni di Ferrara, Masi Torello e Voghiera, nell'ambito della concessione dell'accREDITAMENTO definitivo a quel servizio.

2. Il presente contratto di servizio include anche il servizio di assistenza domiciliare a favore di soggetti autosufficienti sulla base delle progettazioni del servizio sociale.

ART. 3 – DURATA

1. Il presente Contratto ha durata a far data dal 01/10/2021 fino al 30/09/2025.

2. Al termine del periodo di validità, il presente Contratto potrà essere rinnovato in applicazione della normativa sull'accREDITAMENTO definitivo della Regione Emilia-Romagna.

ART. 4 – MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il soggetto Gestore fornirà il servizio accREDITATO, presumibilmente nella seguente misura:

a)

1. n. 30.000 ore annue di assistenza domiciliare rivolte a persone anziane o disabili non

autosufficienti;

2. n. 3.000 ore di assistenza domiciliare per attivazione pacchetti Lea alle dimissioni difficili con la flessibilità prevista dalla normativa sull'accREDITAMENTO;
3. n. 3.000 ore di assistenza domiciliare – progetto HCP indicate sulla base dell'attuale utilizzo del servizio. Il presupposto di tale utilizzo è che il progetto HCP prevede l'erogazione di ore di SAD accREDITATO le cui tariffe, presentate all'atto dell'adesione al progetto INPS, devono rimanere inalterate per tutta la durata del progetto;
4. n. 1.749 ore annue di assistenza domiciliare rivolte a persone anziani o disabili parzialmente non autosufficienti o a rischio di non autosufficienza;
5. n. 500 ore (eventualmente rivedibili nel caso di incremento della richiesta) di servizio di educativa domiciliare.

b) servizio di lavanderia al bisogno per l'utenza servita.

2. Qualora i valori quantitativi annui indicati nel precedente comma subissero variazioni in aumento ovvero in diminuzione, le parti, potranno chiedere la rinegoziazione di taluni elementi contrattuali.

3. L'operatività del servizio deve essere garantita tutti i giorni della settimana dalle ore 7.30 alle ore 19.30 comunque secondo i bisogni e le prestazioni concordate nel PEI e PAI. Il soggetto gestore assicura anche la sua partecipazione alla predisposizione e aggiornamento del PAI e PEI definiti dal Servizio Sociale territoriale in quanto espressione della committenza, assicurando la partecipazione dell'utente e dei suoi familiari e garantendo la completa attuazione dei PAI/PEI come previsto dalla normativa sull'accREDITAMENTO

4. L'organizzazione del lavoro deve garantire:

- l'applicazione del metodo di lavoro in équipe;
- la programmazione e la verifica del lavoro in momenti comuni anche con il Servizio Sociale inviante. Devono essere previste almeno nr. 4 riunioni annuali fra il gestore e il Servizio sociale inviante per il confronto sui casi complessi e l'andamento del servizio;
- la formazione e l'aggiornamento annuale degli operatori sulla base del programma formativo;
- la fornitura di tutto il materiale di consumo assistenziale e delle divise e dispositivi di protezione

individuali previsti per legge;

- i mezzi di trasporto idonei allo svolgimento regolare del servizio assistenziale;

5. Il Gestore deve predisporre l'invio mensile, nella misura del 5%, delle schede di presenza al domicilio dell'utente richieste dal Servizio Sociale, debitamente compilate e controfirmate dal fruitore, per consentire il loro controllo da parte del Servizio Sociale. Le schede andranno trasmesse via PEC.

6. Il gestore si impegna a informare il Servizio Sociale di eventuali reclami dell'utenza e a fornire congruo e tempestivo riscontro impegnandosi a individuare le soluzioni possibili alle problematiche poste.

7. Annualmente, con un preavviso di *tre mesi*, la Committenza indicherà formalmente al Gestore eventuali variazioni del volume di offerta del servizio accreditato.

ART. 5 - REQUISITI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

I livelli di qualità dei servizi sono determinati dalle vigenti norme regionali sull'accreditamento.

ART. 6 – AMMISSIONE DEGLI UTENTI

1. L'ammissione al servizio oggetto del contratto verrà effettuato sulla base della valutazione del bisogno dei vigenti regolamenti comunali, dal competente Servizio Sociale, anche su attivazione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) e dell'Unità di Valutazione Geriatrica (UVG) di concerto con i Servizi Sociali dei Comuni associati. Gli enti provvederanno congiuntamente anche alla definizione del progetto di vita e di cure, nel quale si dovrà tenere conto della complessità e globalità dei bisogni della persona, della sua famiglia e si può prevedere il ricorso a diverse tipologie di prestazioni fornite in modo flessibile ed integrato con gli altri soggetti interessati al caso.

2. La documentazione per l'ammissione comprenderà anche la valutazione di non autosufficienza.

3. Il Gestore deve garantire l'attivazione del SAD in via ordinaria entro 7 giorni lavorativi a far data dalla segnalazione della necessità di attivazione da parte del Servizio Sociale (per i casi definiti come urgenti dal Servizio Sociale i 7 giorni saranno effettivi); tale termine è di 48 h per quanto riguarda l'attivazione dei pacchetti SAD "LEA" per le dimissioni difficili ospedaliere ad esclusione

dei festivi.

4. Per quanto riguarda i soggetti autosufficienti che non comportano oneri a carico del FRNA l'ammissione al servizio oggetto del contratto verrà effettuata, sulla base di eventuale e specifica graduatoria e dei vigenti regolamenti comunali, dal competente servizio sociale comunale associato.

ART. 7 - CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI

1. Sono classificate prestazioni socioassistenziali, da assicurare agli utenti ammessi al servizio oggetto del presente Contratto di servizio, le prestazioni e/o forniture descritte nei commi seguenti:

a. Cura personale

1) Bagno integrale in vasca, in doccia o a letto, comprese prestazioni di alzata o messa a letto, se indispensabili all'intervento ed ogni altra azione necessaria per la completa igiene e benessere del corpo e di ritiro e consegna biancheria, se previsto;

2) Igiene personale periodica e quotidiana, comprese prestazioni di:

alzata o messa a letto se indispensabile all'operazione;

- prevenzione delle piaghe da decubito, piccole medicazioni non infermieristiche, controllo e assistenza per la corretta assunzione dei farmaci sotto il controllo del medico e secondo il protocollo farmaci concordato con l'AUSL
- eventuale assunzione colazione e merenda;
- vestizione;
- ritiro e consegna biancheria, se previsto;

3) alzata o messa a letto comprese prestazioni di:

- mobilitazione dell'utente allettato;
- aiuto nella deambulazione sia all'interno sia all'esterno dell'ambiente domestico;
- aiuto nel movimento di arti invalidi;
- accorgimenti per una corretta posizione degli arti in condizione di riposo;

4) aiuto nella preparazione e assunzione dei pasti principali, della colazione o di piccole merende.

5) funzione di tutoring sia per i famigliari che per le assistenti famigliari;

b. Supporto alla vita quotidiana e all'approccio ad ambienti diversi dalla casa;

- assistenza per la corretta assunzione dei farmaci, sotto controllo medico, se scollegata da altre prestazioni e secondo il protocollo farmaci concordato con l'A.USL;
- aiuto nell'organizzazione e nell'accompagnamento a controlli sanitari raccordandosi con i MMG e le strutture sanitarie;
- aiuto e/o disbrigo di pratiche di carattere previdenziale e amministrativo, se scollegato dalle altre prestazioni;
- ritiro e riconsegna biancheria, se scollegata da altre prestazioni;
- aiuto per gli acquisti o effettuazione della spesa;

c. Il soggetto Gestore assicura la consulenza del Fisioterapista per:

- la valutazione funzionale di ogni utente;
- una corretta movimentazione degli utenti e il mantenimento delle loro abilità residue da parte degli OSS e dei caregiver;
- la collaborazione con i soggetti istituzionali per una appropriata e personalizzata assistenza protesica e l'adattamento domestico.

d) Prestazioni socio educative:

Sono classificate prestazioni socio educative, da assicurare agli utenti ammessi al servizio oggetto del presente Contratto di Servizio, le prestazioni descritte nei punti seguenti:

- promozione socializzazione e integrazione sociale (accompagnamento ad attività ludico ricreative e sportive);
- sostegno alla famiglia nella gestione domiciliare dell'utente (es. acquisizione di adeguate modalità comportamentali, stimolazione alla regolare frequenza in esperienze socio occupazionali, monitoraggio dello stato emotivo e delle dinamiche intrafamiliari ...);
- accompagnamento a visite mediche, acquisti finalizzati, uscite finalizzate alla conoscenza del territorio;
- periodici confronti di verifica con gli operatori dei servizi sociali referenti dei casi;
- incontri tesi a verificare le risorse ed i bisogni degli utenti con età maggiore di 18 anni inviati dal servizio UONPIA dell'Azienda USL di Ferrara, processo necessario per poi individuare gli obiettivi perseguibili e le azioni educative da mettere in campo. Per tutti i casi verrà aggiornato periodicamente dall'educatore professionale di riferimento il progetto

educativo definito inizialmente dal Servizio Sociale.

ART. 8 - REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

1. La remunerazione del servizio accreditato, oggetto del presente Contratto, è assicurata:
 - a. dalla tariffa regionale per il servizio accreditato, a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza;
 - b. dalle quote di contribuzione dovute dagli utenti, eventualmente assunte a proprio carico dai Comuni (in misura totale o parziale), per gli assistiti in condizioni economiche disagiate secondo le disposizioni regolamentari vigenti;
 - c. la quota partecipativa di spettanza del Committente, depurata della quota partecipativa dell'utente, stabilita in base alle tariffe regionali per i servizi accreditati;
 - d. le tariffe pattuite con il Gestore del servizio per le prestazioni assistenziali rivolte agli utenti autosufficienti;
 - e. le tariffe regionali per i servizi accreditati si applicheranno alle prestazioni di assistenza domiciliare, richieste dall'Azienda USL di Ferrara, da erogarsi a favore di utenti parzialmente autosufficienti in carico ai Servizi di Salute Mentale, anche qualora tali prestazioni non siano assunte a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza.
 - f. per il progetto HCP, le tariffe presentate all'atto di adesione al progetto con INPS.

8.1 Determinazione del costo di riferimento

1. L'entità della tariffa e delle quote di contribuzione è calcolata sulla base:
 - del costo di riferimento regionale per il servizio accreditato;
 - della maggiorazione rispetto al costo di riferimento conseguente al riconoscimento dei tempi di trasferimento al domicilio dell'utente.
2. La valutazione del costo di riferimento per il servizio accreditato viene effettuato dal Comitato di Distretto, sulla base degli elementi informativi forniti dal soggetto produttore e previo contraddittorio con lo stesso soggetto.
3. Il costo di riferimento viene aggiornato annualmente.

8.2. Flusso informativo sui costi di produzione

1. La Committenza attiva, tramite l'Ufficio di Piano, il necessario flusso informativo con il Gestore del servizio, finalizzato a verificare, in modo condiviso e trasparente, la presenza o meno degli elementi di flessibilità gestionale che possono determinare la riduzione o l'aumento del costo di riferimento e il relativo adeguamento del sistema di remunerazione. La Committenza può predisporre strumenti idonei alla raccolta delle informazioni.
2. A tal fine, il Gestore è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria rispettando i limiti temporali stabiliti dalla Committenza.
3. Ferme restando le responsabilità penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., il Gestore deve comunicare le eventuali variazioni che modifichino gli elementi di cui si è tenuto conto, al fine della definizione del costo di riferimento, ciò per consentire di apportare le conseguenti necessarie riduzioni/aumenti tariffarie. In caso di omissione delle citate comunicazioni, si procederà al recupero della parte di tariffa indebitamente percepita ed all'applicazione di una penale pari al 10% di quanto indebitamente percepito.

8.3 Determinazione delle tariffe

1. L'importo della tariffa è calcolata dall'Istituzione competente, sulla base del costo di riferimento del servizio accreditato e della maggiorazione rispetto al costo di riferimento conseguente al riconoscimento dei tempi di trasferimento al domicilio dell'utente. L'importo della tariffa è inclusiva di IVA, se dovuta.
2. La maggiorazione rispetto al costo di riferimento conseguente al riconoscimento dei tempi di trasferimento al domicilio dell'utente è determinata nel 33% del costo di riferimento regionale per il solo costo orario del personale, e cioè al netto dei restanti costi che concorrono a formare il costo definito dalla normativa regionale di riferimento dell'assistenza domiciliare. Tale importo sarà ripartito tra quota a carico del FRNA e quota a carico di Comune/utente nella medesima percentuale della tariffa regionale di riferimento.
3. Per il lavaggio, consegna e ritiro della biancheria il corrispettivo verrà determinato, di concerto fra le parti qualora si rilevi la necessità di avviare tale servizio.
4. La Committenza si impegna a liquidare al soggetto produttore le tariffe dovute, nei tempi normativamente previsti, a seguito del ricevimento di regolare fattura da parte del Gestore e del

riscontro di regolarità della stessa ed a seguito dell'espletamento delle verifiche di legge.

8.4 Determinazione delle rette a carico utente/comune

1. La disciplina e la determinazione delle quote di contribuzione a carico degli utenti compete all'Amministrazione Comunale, nell'ambito degli indirizzi della Regione e dal Comitato di Distretto.

2. I Comuni, sulla base del regolamento comunale vigente, possono riconoscere all'utente un contributo ad integrazione della quota dovuta.

Tale contributo viene determinato dal Servizio Sociale Territoriale competente in applicazione del citato Regolamento.

8.5 Riscossione delle rette dovute dall'utente

1. Il Gestore provvederà alla riscossione delle rette dovute dagli utenti, garantendo i seguenti elementi di trasparenza:

- non può richiedere agli utenti quote aggiuntive per servizi/interventi già ricompresi nel costo di riferimento;

- la retta non può essere pagata anticipatamente rispetto al mese di competenza;

- in caso di mancata effettuazione del servizio in conseguenza a ricoveri ospedalieri, soggiorni climatici o terapeutici o comunque di assenze programmate e/o improvvise, il soggetto gestore sarà remunerato per le prestazioni programmate nel primo giorno di assenza. L'assenza programmata deve essere comunicata al coordinatore del servizio entro le ore 13:00 del giorno precedente.

- il soggetto gestore del servizio deve rilasciare, ai sensi della normativa vigente, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'attestazione, sulla base dei servizi resi e dell'effettivo pagamento da parte degli utenti, delle spese per l'assistenza specifica sostenute dagli utenti, che gli stessi potranno utilizzare ai fini fiscali nei casi previsti dalla legislazione vigente;

2. Per agevolare il pagamento delle rette da parte degli utenti, il Gestore mette a disposizione dei cittadini diverse modalità di pagamento inclusa la domiciliazione bancaria.

- Al fine di monitorare il regolare pagamento delle rette, il Gestore con cadenza mensile ha facoltà di richiedere agli utenti l'attestazione di avvenuto pagamento.

3. L'utente che non paga la quota a suo carico entro il termine indicato è considerato moroso. Il Gestore o suo incaricato invia all'utente moroso, ai suoi famigliari o all'amministratore di sostegno,

un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, avente valore di costituzione in mora.

Nel sollecito il Gestore dovrà indicare le modalità ed il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, in attuazione del principio di corresponsabilità sancito dalla DGR 715/2015, il Gestore provvederà ad informare immediatamente il Servizio Sociale Territoriale competente che l'ospite risulta moroso.

Il Servizio Sociale Territoriale (SST) competente avrà a disposizione 20 giorni per valutare se, sulla base della situazione sociale, reddituale, familiare, concedere un contributo integrativo. Qualora l'intervento del SST competente non abbia ravvisato opportunità dell'intervento di aiuto il Gestore potrà procedere al recupero del credito tramite vie legali o normativamente ammesse.

Il Gestore aggiorna annualmente il Comune di riferimento sugli sviluppi dell'attività di recupero del credito.

All'utente moroso il Gestore addebita il corrispettivo dovuto oltre al rimborso delle spese legali, le spese sostenute per il recupero del credito, le rivalutazioni e gli interessi legali.

ART. 9 - FATTURA ELETTRONICA

In base alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica (DPR 633/73 artt. 21 e 39 modificata con art. 1, comma 325, lett. D, Legge 24/12/2012, n. 228, il D.M. n. 55 del 03/04/2013, la L. 244/07 finanziaria 2008, art. 1 commi 209-214 e il D.Lgs. 82/05) dove viene esplicitato l'obbligo di fatturazione esclusivamente elettronica verso la Pubblica amministrazione e la trasmissione delle fatture avviene attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

ART. 10 - TERMINI DI PAGAMENTO

1. ASP Centro Servizi alla Persona, per conto della committenza, provvede a liquidare quanto dovuto al Gestore entro i termini previsti dalla legge decorrenti dalla data di ricevimento della documentazione e dei prospetti sopra citati, salvo interruzione degli stessi nel caso di richieste di chiarimenti/rettifiche.

2. Nel caso di contestazioni da parte della Committenza per inadempimenti in ordine agli obblighi contrattuali, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di

spedizione della lettera di contestazione e riprendono a decorrere con la definizione della pendenza.

ART. 12 CONTINUITA' DEL SERVIZIO

1. L'erogazione del servizio agli utenti, così come programmata, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore, ivi compresa l'insolvenza dell'Utente.

2. In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti che del Gestore, quest'ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. Il Gestore avrà cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni e cause dell'interruzione o sospensione mettendo in atto tutte le misure necessarie al ripristino del servizio nel minor tempo possibile.

3. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, i Committenti s'impegnano a darne congruo preavviso al Gestore per consentire l'opportuna informazione all'utenza.

4. Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l'interruzione del servizio è sempre e comunque vietata.

5. Le riduzioni del servizio ammissibili in quanto legate ad esigenze oggettive devono essere concordate tra le parti.

Dopo aver acquisito l'assenso dei Committenti, il Gestore dovrà dare adeguata informazione agli utenti almeno 30 giorni prima dell'inizio della riduzione fornendo informazioni anche in ordine alle misure alternative che saranno attivate.

6. Ove possibile, il Gestore è tenuto a predisporre una programmazione annuale delle riduzioni del servizio che avverranno con le modalità di cui al punto precedente.

7. I Committenti possono concedere termini inferiori in relazione alla motivazione della riduzione.

8. In caso di riduzione dei livelli assistenziali e/o alberghieri per cause imputabili al Gestore al di fuori di quanto previsto nei punti precedenti, verrà addebitata una penale corrispondente ad una decurtazione pari al 50% della remunerazione del servizio accreditato da rapportarsi alla durata dell'interruzione.

In materia di scioperi si applica al presente contratto di servizio quanto previsto dalla normativa vigente in tema di servizi pubblici essenziali, ed in particolare la L. 12/06/90, n. 146, ex art. 7 lett.

G.

In caso di proclamazione di sciopero del personale il Gestore si impegna a garantire il contingente di operatori necessario per il mantenimento dei servizi essenziali ai sensi della normativa vigente in materia e degli eventuali Accordi locali stipulati tra Organizzazioni Sindacali e di categoria.

ART. 13 - RISORSE UMANE

1. Per il personale utilizzato dal soggetto produttore dovrà essere assicurato il rispetto del trattamento previsto dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa di lavoro di secondo livello e tutte le relative indennità, nonché la piena contribuzione previdenziale ed assicurativa secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

2. Il personale, impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi, oggetto del presente contratto, deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi, per potere efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative ed operative e garantire che il servizio oggetto del contratto sia dotato del migliore livello qualitativo professionale possibile.

3. Le parti danno atto che il concessionario è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12.03.199 n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"

CODICE DI COMPORTAMENTO

Gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62 del 16/4/2013 e dai Codici di comportamento approvati da ciascuna parte Committente, si applicano, per quanto compatibili, al Gestore del servizio ed ai suoi collaboratori a qualunque titolo. Il Gestore dichiara con la sottoscrizione del presente atto, di aver preso visione dei citati codici di comportamento reperibili sui siti istituzionali dei Committenti

L'accertata violazione da parte del Gestore e dei suoi collaboratori degli obblighi previsti in tali atti (codice generale e codici aziendali) costituisce causa di risoluzione o di decadenza del presente contratto. L'eventuale inadempienza sarà accertata in contraddittorio fra le parti.

ART. 14 - MONITORAGGIO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il monitoraggio della regolare esecuzione del Contratto di servizio verrà effettuato dalla Committenza secondo le seguenti modalità:

- esame documentale delle informazioni fornite dal Gestore o richiesta di ulteriore documentazione amministrativo-contabile gestionale;
- relazione annuale del Gestore relativa al servizio che evidenzia in particolare gli obiettivi raggiunti;
- richiesta al Gestore di relazione su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale;
- visite di verifica richieste all'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale o ad altra équipe di esperti, riguardanti il possesso da parte del servizio dei requisiti previsti dalla normativa sull'accreditamento e degli eventuali ulteriori requisiti richiesti dai Committenti e del rispetto del progetto di vita e di cure nonché del PAI e del PEI;
- incontri dedicati;
- verifiche dirette da parte di propri rappresentanti.

2. Nel caso di verifica, da parte della Committenza, della inattendibilità e non veridicità dei dati forniti dal Gestore verrà applicata una penale come previsto all'art.15.

3. Alla terza verifica negativa, verrà attivato l'Ente competente al rilascio dell'accreditamento per la sospensione o la revoca dell'accreditamento.

4. L'Azienda USL si riserva di definire per le parti di propria competenza le modalità di verifica del rispetto dei *requisiti sanitari* nonché della corretta applicazione di quanto disposto nel merito.

Ai fini dei necessari controlli circa l'effettivo svolgimento del servizio la Committenza (Comune) può richiedere verifiche presso gli utenti dell'effettivo utilizzo del servizio, in base a quanto previsto dal Decreto n. 118/2011, tramite la compilazione della modulistica predisposta dal Comune stesso.

ART.15 - SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO. PENALI.

1. La sospensione o la revoca dell'accreditamento comporta rispettivamente la sospensione o la risoluzione di diritto del presente atto, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del Gestore per il periodo ulteriore e successivo. L'Istituzione competente provvede a darne tempestiva

e formale comunicazione agli altri sottoscrittori per i rispettivi adempimenti.

2. L'ammontare delle penali sarà determinato, di volta in volta, ad insindacabile giudizio della Committenza, nei termini di seguito precisati, in relazione alla gravità delle violazioni ed indicativamente riportando, di seguito, una tipologia di inadempienze che possono comportare l'applicazione di una sanzione e secondo i parametri precisati:

- interruzione del servizio non prevista dalle norme del presente contratto: € 300,00 (trecento/00) per ogni singolo intervento giornaliero sull'utente non effettuato;
- ritardo nell'adempimento della prestazione: € 150,00 (centocinquanta/00);
- mancata sostituzione definitiva di un operatore richiesta del committente: € 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni mese o frazione di mese di permanenza in servizio dell'operatore di cui è stata richiesta la sostituzione;
- comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti: € 300,00 (trecento/00) per singolo evento, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento.

Le inadempienze sopra descritte non precludono al committente il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente compresi nella stessa, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.

3. In ogni caso le seguenti infrazioni saranno sanzionate:

- inosservanza delle prescrizioni del presente contratto e della normativa in materia di *standard* del servizio così come stabiliti dalla Regione Emilia-Romagna;
- carenze nell'organizzazione ed esecuzione del servizio, nell'igiene e nella pulizia della persona assistita;
- mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- mancato rispetto dalla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro ivi incluso il mancato rispetto della contrattazione collettiva, anche di livello decentrato;
- mancata o inadeguata attuazione degli interventi e delle attività previste nella gestione del servizio, con particolare riferimento alla assistenza sociosanitaria alla sostituzione del personale assente, al piano di formazione del personale;
- qualsiasi altra inadempienza che comunque pregiudichi la regolare funzionalità dei servizi o arrechi danno ai Committenti o pregiudizio al normale funzionamento dell'attività

istituzionale;

4. Nei casi di cui al presente articolo e in ogni altro caso di inadempimento o violazione contrattuale non contemplati nell'elencazione precedente l'Amministrazione Comunale di Ferrara, per conto della Committenza, si riserva di applicare la penalità previa diffida alla ditta ad adempiere in tempo utile, comunque non superiore a dieci giorni dalla data di ricevimento della diffida, o a fare cessare immediatamente la violazione. La diffida, da inviare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante PEC, dovrà contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati, il termine per eventuali controdeduzioni ed il termine per l'adempimento.

5. Nel caso in cui la Ditta si adegui alla diffida l'Amministrazione Comunale applicherà una penale mai inferiore all'importo minimo di € 200,00, in considerazione della gravità della violazione e della recidiva.

6. L'applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, a firma del Responsabile dell'Ufficio di Piano del Distretto Centro Nord, anche sulla base delle segnalazioni dei soggetti firmatari del presente contratto di servizio, avverso la quale il soggetto produttore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

7. La penale verrà senz'altro applicata se, entro detto termine assegnato, il Concessionario non fornirà giustificazioni ovvero qualora le stesse non fossero accettabili di fronte alle evidenze contestate.

8. Non verranno applicate penalità e relative spese nel caso in cui il soggetto Gestore dimostri la causa di forza maggiore non imputabile o riconducibile al soggetto Gestore stesso, fatta eccezione per le inadempienze dei fornitori di servizi al soggetto Gestore.

9. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di applicazione; decorso inutilmente tale termine la Committenza si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile fatto salvo il diritto agli interessi da parte della Committenza.

10. In caso di inadempienze gravi o dopo la terza contestazione la Committenza potrà risolvere il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni diretti o indiretti compresi quelli relativi all'immagine, nonché la corresponsione delle maggiori spese sostenute dai

Committenti per la prosecuzione del servizio.

ART.16 - MODALITA' DI REVISIONE DEL CONTRATTO

1. Concordemente le parti si impegnano a rispettare le revisioni delle tariffe come deliberato dalla normativa regionale.

2. Per le prestazioni rivolte alle persone autosufficienti, ivi incluso il costo dell'operatore RAA ed i servizi aggiuntivi verrà riconosciuta la revisione annuale sulla base di quanto stabilito dall'art. 115 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm. ed ii.

3. Quando si verificano obiettive sopravvenienze fattuali o giuridiche, tali da rendere non più confacente all'interesse pubblico il rapporto, si applica l'art. 176, comma 4 del D. Lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii.

Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti circostanze:

- a) aggiornamento della programmazione di ambito distrettuale;
- b) approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione della Committenza;
- c) modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;
- d) modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli utenti al costo dei servizi;
- e) modifica del sistema di accesso ai servizi;
- f) variazioni significative dell'andamento della domanda.

4. A norma dell'articolo 1373 Cod. Civ., la Committenza può recedere dal rapporto nei seguenti casi:

- in caso di frode, grave negligenza, inadempienza o di contravvenzione agli obblighi e condizioni contrattuali;
- qualora la Committenza contesti per almeno tre volte consecutive l'inosservanza di norme e prescrizioni contrattuali come previsto all'art 15;
- in caso di interruzione del servizio o di violazione degli obblighi contrattuali tali da compromettere la regolarità del servizio;
- in caso di mancata copertura assicurativa dei dipendenti durante la vigenza del contratto o di

violazione di normative sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

In simili casi il Gestore non ha diritto a nessun indennizzo, ma saranno a suo carico eventuali maggiori oneri che la Committenza dovrà sostenere per garantire il servizio.

5. Quando si verificano i presupposti per la revoca o il recesso a norma del precedente comma 1, e non sussistono ragioni di urgenza o situazioni tali da precludere una rinegoziazione del rapporto, la Committenza formula al Gestore una proposta di modifica delle pattuizioni. Se le parti non raggiungono un'intesa sulla rinegoziazione entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, la revoca o il recesso possono essere esercitati unilateralmente. La rinegoziazione non può comunque svolgersi in contrasto con l'atto di accreditamento.

6. Il Gestore può recedere anticipatamente dal predetto contratto dandone comunicazione formale alla Committenza almeno sei mesi prima. Il Gestore deve garantire il servizio per il periodo necessario all'espletamento da parte della Committenza delle procedure per l'individuazione di un nuovo gestore, nel rispetto della normativa regionale in materia di accreditamento senza soluzione di continuità.

7. Le parti procederanno inoltre a modificare consensualmente il contratto, in conformità con eventuali nuove disposizioni regionali in materia di accreditamento.

ART. 17 - FLUSSI INFORMATIVI

1. Il Gestore assicura il regolare e costante flusso informativo nei tempi e con le modalità definite dalla Regione Emilia-Romagna, (Flusso SIADI).

2. Il Gestore assicura altresì l'assolvimento di ogni debito informativo richiesto dalla Regione Emilia-Romagna (tra cui le schede SIPS), da altre Istituzioni e dalla Committenza.

3. Nel caso di verifica, da parte dei Committenti, della inattendibilità e non veridicità dei dati forniti dal Gestore verrà applicata una sanzione amministrativa come previsto all'art. 15.

SISTEMA INFORMATIVO AREA SOCIO SANITARIA

Le parti assumono il sistema informativo area socio-sanitaria quale sistema unico di gestione e monitoraggio delle attività, movimentazione degli ospiti e risorse umane impiegate nonché, quando attivo lo specifico modulo informatico, di gestione dei flussi di ambito amministrativo contabile.

Il Gestore si impegna all'utilizzo degli strumenti omogenei di presa in carico, valutazione e

gestione, dei percorsi informatizzati di connessione gestionale ed informativa tra i diversi attori istituzionali del sistema di welfare e tra i diversi professionisti previsti nell'ambito del Sistema informativo-operativo area socio-sanitaria.

Il Gestore si impegna a collaborare alla costante implementazione del Sistema informativo-operativo area socio-sanitaria, garantendo:

- l'utilizzo degli eventuali moduli aggiuntivi che saranno successivamente predisposti;
- il recepimento degli aggiornamenti che saranno via via proposti;
- la partecipazione del proprio personale agli specifici momenti formativi che saranno proposti/organizzati;
- la partecipazione ai momenti di verifica periodica sull'andamento del sistema che saranno predisposti a livello distrettuale e aziendale,

L'assolvimento dei debiti informativi locali e regionali è riconosciuto dalle parti quale elemento indispensabile per il monitoraggio delle attività a sostegno della programmazione. L'eventuale mancato assolvimento nei tempi richiesti dei debiti informativi da parte del Gestore, fatto salvo il caso di impossibilità o ritardo non imputabile alla volontà del Gestore stesso, comporta l'invio di una diffida e di un sollecito da parte del Distretto. Nel caso in cui il Gestore non ottemperi a quanto previsto nel sollecito, verrà applicata una penale di € 250,00.

Nel caso in cui sia verificata l'inattendibilità o la non veridicità dei dati forniti verrà comminata una penale pari a € 500,00 se, entro 15 giorni dalla contestazione, il Soggetto Gestore non provvede alla sistemazione dei dati.

Penali di pari importo verranno reiterate nel caso di altri e successivi solleciti non ottemperati. Le penali verranno applicate mediante decurtazioni di pari importo sulla prima fattura successiva all'accertata inadempienza del Gestore.

L'applicazione delle penali di cui sopra sarà in ogni caso preceduta da formale comunicazione da parte della Committenza, con la previsione di un termine congruo per la presentazione di controdeduzioni da parte del Gestore.

Il Gestore assicura lo svolgimento in modo regolare e costante di ogni richiesta informativa definita dalla Regione o dalla Committenza, in base alle disposizioni ed alle modalità che saranno dagli stessi definite.

Con particolare riferimento alla gestione amministrativo/contabile del presente contratto il gestore si impegnerà all'utilizzo dello specifico Modulo informatico nell'ambito del sistema informativo area socio-sanitaria. Saranno definite, attraverso l'adozione di uno specifico protocollo, le modalità ed i tempi di utilizzo, specificando sin d'ora che all'atto della adozione in via definitiva del modulo esso sostituirà integralmente ogni altra comunicazione informativa sul piano del controllo e della verifica amministrativo/contabile della fatturazione costituendo, quindi, condizione indispensabile per la corretta gestione della fatturazione e dei relativi pagamenti.

ART.18 – RESPONSABILITÀ

1. I Committenti restano estranei ai rapporti giuridici o di mero fatto posti in essere dal Gestore nell'espletamento del servizio che forma oggetto del presente contratto e non possono essere chiamati a rispondere per danni cagionati a persone o cose in conseguenza a tali rapporti.

2. Il Gestore non potrà agire in rivalsa e non potrà chiedere alcun indennizzo nei confronti della Committenza nel caso in cui sia chiamata a rispondere per danni a persone o cose provocati nello svolgimento del servizio, tranne il caso in cui non provi un concorso di responsabilità nella determinazione del danno da parte della Committenza ex art. 2055 Codice Civile

3. Salvo quanto prescritto dall'art. 1676 C.C. e dal secondo comma dell'art. 29 DLgs. 276/2003, tutti gli obblighi assicurativi ed antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato dal Gestore per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto sono a carico dello stesso, il quale ne risponderà in termini di legge.

ART. 19- ELEZIONE DEL FORO

1. Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa.

2. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta all'autorità giurisdizionale competente.

3. Foro competente è quello di Ferrara.

4. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 20 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Le parti danno atto che ciascuna di esse, alla luce delle finalità perseguite, mantiene la titolarità del trattamento dei dati svolti e, pertanto, laddove necessario, comunica i dati, anche particolari, alle altre sulla base delle condizioni di liceità di cui agli articoli 6 e 9 del Regolamento UE 2016/679 e nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 5 del medesimo Regolamento.

2. Tutte le parti si impegnano al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto, comprese le imposte di bollo, sono a carico del Gestore.

Il presente contratto di servizio, stipulato in forma di scrittura privata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 parte II della tariffa allegata al DPR 131/1986. La registrazione in caso d'uso è a carico del richiedente.

ART. 22 NORME ANTIMAFIA E PANTOUFLAGE

1. Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L. 136/2010 e dalla L. 17/12/2010 n. 217, si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti delle prestazioni ordinate da parte della committenza.
2. Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione del presente contratto di servizio il soggetto Gestore comunica che i pagamenti devono essere effettuati sui conti correnti esistenti come sotto identificati:

Conti correnti

■ [REDACTED]

Dati identificativi dei soggetti che per l'impresa sono delegati ad operare sui suddetti conti:

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Il conto corrente sul quale effettuare i pagamenti verrà indicato di volta in volta sulle fatture. Il soggetto Gestore dichiara inoltre di impegnarsi a trasmettere ogni modifica futura ai dati sopra indicati.

3. Le eventuali modifiche possono essere comunicate per iscritto o per posta elettronica certificata alla committenza.
4. Il soggetto produttore ed i soggetti della filiera produttiva che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti d'incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

6. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, soggetto Gestore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 23 - NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

La presente Convenzione è sottoscritta dalle Parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, come modificato dall'art. 6, comma 2, L. 221/2012.

Per il Comune di Ferrara

La Dirigente del Settore Servizi alla Persona Dott.ssa Alessandra Genesini
f.to digitalmente

Per il Comune di Voghiera

Il Sindaco Prof. Paolo Lupini
f.to digitalmente

Per il Comune di Masi Torello

Dott.ssa Seghi Nicoletta
f.to digitalmente

Per l'Azienda USL di Ferrara

Il Direttore Distretto Centro Nord Dott. Marco Sandri
f.to digitalmente

Per CIDAS

Il Presidente Sig. Daniele Bertarelli
f.to digitalmente